



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del Commissario Delegato – OCDPC n. 482/2017

Oggetto: O.C.D.P.C. n. 482 del 20/09/2017 – Intervento cod.“2017ELI0034”, Ripristino Fosso della Spiaggia del sale con intervento di pulizia della foce e realizzazione di scogliera a protezione di argine” - 1° stralcio. Esproprio del terreno interessato dall'intervento.

Direzione Proponente: **Difesa Suolo e Protezione Civile**

Struttura Proponente: **SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE E COSTA**

Pubblicità'/Pubblicazione: **Burt/BD**

ALLEGATI N° **1**

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
“1”	SI	cartaceo+digitale	Accordo di cessione gratuita

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTE:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2017, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in provincia di Livorno;
- la delibera del Consiglio del Ministri del 16 marzo 2018 con la quale è stato prorogato il predetto stato di emergenza;
- la delibera del Consiglio del Ministri 6 settembre 2018 con la quale è stato prorogato di ulteriori 180 giorni, lo stato di emergenza in questione;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 482 del 20 settembre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27/09/2017 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalveti, in provincia di Livorno" e richiamatone l'art. 1 in base al quale il Presidente della Regione Toscana è stato nominato Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sopra richiamati; ;

Vista le seguenti ordinanze commissariali:

- n. 46 del 25/09/2017 con cui il Commissario delegato, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 OCDPC n. 482/2017, ha individuato le strutture di supporto alla propria attività ed ha approvato le prime disposizioni organizzative;
- n. 55 del 09/11/2017 con cui il Commissario delegato, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 OCDPC n. 482/2017, ha approvato il Piano degli Interventi;
- n. 56 del 09/11/2017 con cui il Commissario delegato ha approvato le disposizioni per l'attuazione degli interventi;
- n. 14 del 19/02/2018 con cui il Commissario delegato ha approvato la prima rimodulazione del Piano degli interventi;
- n. 71 del 06/08/2018 con cui il Commissario delegato ha approvato la seconda rimodulazione del Piano degli interventi;
- n. 138 del 21/12/2018 con cui il Commissario delegato ha approvato la terza rimodulazione del Piano degli interventi;

Visto il D.Lgs n.50 del 18/04/2016 e smi, "Codice dei contratti pubblici";

Visto il Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica utilità approvato con D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni";

Considerato che nel Piano degli interventi è compreso l'intervento cod."2017ELI0034", Ripristino Fosso della Spiaggia del sale con intervento di pulizia della foce e realizzazione di scogliera a protezione di argine" - 1° stralcio, per un importo di € 244.000,00, attuato dal Commissario delegato avvalendosi del Comune di Livorno;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 7, dell'O.C.D.P.C. n. 482 del 20.09.2017, così come richiamato dall'art. 1, comma 2, delle disposizioni commissariali, l'intervento in oggetto è dichiarato urgente, indifferibile e di pubblica utilità;

Visto il verbale di somma urgenza redatto in data 19/09/2017 ai sensi dell'art.163 del D.Lgs. 50/2016 che ha disposto la consegna delle opere all'impresa affidataria dell'intervento, agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa;

Dato atto che con il sopra richiamato verbale, al fine di eliminare il pericolo di esondazione delle acque in adiacenza alle abitazioni, il dissesto delle loro fondazioni e il pregiudizio della pubblica incolumità è stata disposta dal Comune di Livorno l'immediata esecuzione dei lavori necessari a rimuovere lo stato d'urgenza, affidando in forma diretta all'Impresa C.L.C. COOP. Via Boccherini, 11, Livorno – P.I./C.F. 01222090498 l'esecuzione dei lavori di “Ripristino fosso primo intervento pulizia foce e realizzazione di scogliera a protezione argine – Antignano spiaggia del Sale”;

Vista la perizia giustificativa dei suddetti lavori del 24/02/2018 elaborata dal Comune di Livorno;

Visto il parere di coerenza con il Piano degli interventi prescritto dall'articolo 12, comma 3, Parte II, Allegato A, dell'O.C.D.P.C. n. 56/2017, rilasciato dal Settore Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa in data 09/04/2018 n. prot. 193981 sulla base della suddetta perizia giustificativa;

Considerato, altresì, che i lavori in oggetto hanno richiesto l'occupazione d'urgenza di aree private sia temporaneamente che preordinatamente all'esproprio delle stesse;

Preso atto che i lavori sono stati eseguiti in somma urgenza dal Comune di Livorno e si sono conclusi nel mese di ottobre 2017, come da certificato di regolare esecuzione del 31/10/2017;

Dato atto che con i lavori sono state realizzate, tra altre, le seguenti opere: argine in destra del fosso, in corrispondenza della foce, con impiego di scogliera, profilatura degli argini esistenti e protezione della sponda destra e sinistra idraulica del fosso, in corrispondenza della foce, con scogliera;

Vista la determina n. 3382 del 07/05/2018 con la quale il Comune di Livorno ha approvato il verbale di somma urgenza, la perizia giustificativa dei lavori e il certificato di regolare esecuzione, agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa;

Dato atto pertanto che i lavori, per i quali è stata disposta l'esecuzione d'urgenza e in applicazione delle disposizioni di cui all'Allegato A alla propria ordinanza n. 56/2017, sono stati eseguiti e le opere collaudate dal Comune di Livorno, quale soggetto attuatore individuato dal Commissario delegato, e che tali opere devono essere pertanto trasferite al demanio della Regione Toscana ai sensi dell'art. 12 della L.R. 80/2015;

Visto l'art. 4 c. 1 delle Disposizioni di attuazione di cui all'Allegato A alla propria ordinanza n. 56/2017 per cui gli interventi attuati dai Soggetti attuatori individuati dal Commissario delegato il ruolo di Autorità espropriante è svolto dal Soggetto attuatore che è competente all'emanazione di tutti gli atti necessari;

Visto l'accordo di cessione, Allegato 1 alla presente ordinanza di cui è parte integrante e sostanziale, vincolante fra le parti e sottoscritto in data 21 marzo 2018, nel quale la ditta proprietaria dei terreni oggetto dei lavori, descritti al F. 69 part. 261, ha dichiarato di essere disposta a cedere alla Regione Toscana a titolo gratuito il cespite in esproprio, concordando che il trasferimento del bene sarà effettuato con ordinanza di esproprio con spese a carico del Commissario delegato;

Dato atto che, per mero errore materiale, i beni descritti all'art. 1 del predetto accordo sono

identificati al F.89 mentre il Foglio di appartenenza è il n. 69 e che ne è stata data comunicazione alla ditta proprietaria attraverso mail in data 08/10/2018 e con raccomandata protocollo n.471376 del 11/10/2018 e che la ditta proprietaria non ha formulato osservazioni;

Ritenuto di procedere limitatamente al presente atto, in virtù del predetto accordo di cessione con la ditta proprietaria e come comunicato al Comune di Livorno con nota pec n. 423418 del 10/09/2018, alla quale non sono pervenute osservazioni, alla non applicazione della delega di cui alle disposizioni approvate con propria Ord. n.56/2017 nei confronti del soggetto attuatore (comune di Livorno) ed in particolare a quanto previsto Allegato A Parte II Art.4 c.1, e pertanto provvedere all'acquisizione dei beni al demanio della Regione Toscana tramite ordinanza di esproprio del sottoscritto che comporterà il trasferimento della proprietà del bene suddetto;

Dato atto che l'ordinanza di esproprio può essere emanata qualora sia stata determinata l'indennità di esproprio, anche in via provvisoria;

Ritenuto pertanto necessario procedere col presente atto anche alla determinazione dell'indennità di esproprio ai sensi del DPR 327/2001 che, sulla base del predetto accordo, risulta pari a zero;

Dato atto che la ditta proprietaria HERMES di Picchi A, per tramite del legale rappresentante Picchi Andrea, ha dichiarato, con la sottoscrizione del predetto accordo, di essere nella piena e libera proprietà dei citati beni;

Dato atto delle verifiche di ispezione catastale e ipotecaria in data 17/01/2019 sulla particella in oggetto e della documentazione prodotta dalla ditta proprietaria (atto di provenienza n. rep. 31531 e n. racc.3766) conservate agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, che hanno confermato la piena e libera proprietà del bene;

Visto il frazionamento della particella, acquisito dal competente ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Livorno con n. 2018/LI0020104 del 10/04/2018, agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, che ha individuato la particella n. 567 sub 601 (ex n. 261) del foglio 69 quale bene oggetto del presente trasferimento;

Dato atto che è necessario provvedere ai sensi dell'art. 23 del DPR 327/2001, senza indugio, alla registrazione della presente ordinanza e alla successiva trascrizione presso rispettivamente l'Agenzia delle Entrate di Firenze e la conservatoria dei Registri Immobiliari di Livorno;

Dato atto che la presente ordinanza è esente da bollo ai sensi dell'art. 22 della Tab. b) del DPR 642 del 26.10.1972 e da imposta di registro, ipotecaria e catastale in quanto trattasi di atto di trasferimento non a titolo oneroso, e che pertanto non comporta oneri a valere sulla contabilità speciale n.6064 intestata al Commissario Delegato OCDPC n. 482/2017;

ORDINA

1. di procedere, in virtù dell'accordo di cessione bonaria con la ditta proprietaria, alla non applicazione della delega nei confronti del soggetto attuatore (comune di Livorno) ed in particolare a quanto previsto Allegato A Parte II Art.4 c.1 della propria Ord. n.56/2017 e pertanto di provvedere all'acquisizione dei beni identificati al foglio 69, mappale 567 sub 601 (ex 261) al demanio della Regione Toscana tramite il presente atto;

2. di determinare pari a zero l'indennità di esproprio ai sensi del DPR 327/2001 per la Ditta HERMES sas di Andrea Picchi & C. via Marradi, 4 Livorno c.f. 00470220492, sulla base dell'accordo di cessione gratuita di cui all'Allegato 1 alla presente ordinanza quale parte integrante e sostanziale;

3. di disporre a favore della Regione Toscana, con sede in Firenze, Piazza Duomo, 10 codice fiscale 01386030488 l'espropriazione degli immobili occupati definitivamente per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto ed identificati come di seguito:

Ditta: HERMES sas di Andrea Picchi & C. via Marradi, 4 Livorno c.f. 00470220492

quota proprietà 1/1

Proprietà in comune di Livorno: foglio 69, mappale 567 sub 601 (ex 261), mq.467

4. di dare atto che la presente ordinanza, che dispone il passaggio di proprietà a favore della Regione Toscana, è già eseguita ai sensi dell'art. 24 del DPR 327/2001 in data 19/09/2017, come da verbale di somma urgenza e certificato di regolazione esecuzione dei lavori, agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa;

5. di dare atto che la presente ordinanza, esente da bollo ai sensi dell'art. 22 della Tab. b) del DPR 642 del 26.10.1972 e esente da imposta di registro, ipotecaria e catastale, sarà trascritta alla conservatoria dei Registri Immobiliari di Livorno;

6. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art.42 D.lgs.14/03/2013 n.33, nel sito www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza.

7. di comunicare la presente Ordinanza al Comune di Livorno e alla Regione Toscana per gli adempimenti di cui alla L.R. 77/2004;

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.r. 23/2007, ai sensi dell'art. 23 c.5 del DPR 327/2001 e e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.r. 23/2007.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR e per via straordinaria al Capo dello Stato, rispettivamente entro trenta e centoventi giorni dalla data di notifica. L'opposizione del terzo è proponibile entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT.

Il Commissario delegato
Enrico Rossi

Il Direttore
Giovanni Massini

Il Dirigente
Francesco Pistone